



STANDARD DI PRODUZIONE ZOOTECNIA DA CARNE SOSTENIBILE

**Legge Regionale 31 maggio 2001, n. 12
“Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di
qualità” e successive modifiche ed integrazioni**



913589b5



1. Premessa

Lo standard “Zootecnia da carne sostenibile” è applicabile all’attività di allevamento per la produzione di carne bovina ed è il risultato dello sviluppo di un processo di condivisione con diversi stakeholder che ha coinvolto aziende e rappresentanti della filiera agro-zootecnica di riferimento.

L’esigenza di questo standard nasce dalla volontà di allevare animali da reddito al meglio delle pratiche conosciute per garantire un prodotto sostenibile nell’accezione più ampia del termine.

Il valore aggiunto di questo standard consiste nell’approccio alla sostenibilità secondo la definizione che ne viene data con il Trattato di Amsterdam del 1997. Infatti con il Vertice di Copenaghen e il Trattato di Amsterdam del 1997 l’Unione Europea sancisce istituzionalmente i tre pilastri della sostenibilità nel cosiddetto “modello dei tre pilastri della sostenibilità”:

- economico: capacità di generare reddito e lavoro;
- ambientale: capacità di mantenere qualità e riproducibilità delle risorse naturali;
- sociale: capacità di garantire condizioni di benessere umano (i diritti umani, le pratiche di lavoro, le pratiche operative leali, tutela dei consumatori, coinvolgimento e lo sviluppo della comunità).

Lo standard pertanto prevede requisiti verificabili per ciascuno dei tre pilastri della sostenibilità.

Lo standard inoltre può essere allineato alla strategia europea “Farm to Fork” in particolare ai principi della “Sustainable Food Production” (Figura 1).




Figura 1: “Farm to Fork Strategy” source: [Farm to Fork Strategy – for a fair, healthy and environmentally-friendly food system | Food Safety \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/food/strategy/strategy-2020-2025).

I prodotti ottenuti in conformità a questo standard potranno essere identificati con la dicitura “da allevamento sostenibile”.

I requisiti di sostenibilità in fase di allevamento sono il frutto di una analisi di materialità condotta assieme a diversi stakeholder delle filiere zootecniche italiane della carne bovina. Si dividono in requisiti applicabili alla fase di coltivazione, in requisiti applicabili alla fase di allevamento ed in requisiti applicabili in modo trasversale all’intera realtà aziendale.

2. Campo di applicazione

Il presente standard si applica alla produzione primaria di carne di bovino adulto e di carne di vitello.

Lo standard può essere applicato all’intero ciclo di vita dell’animale o alla fase di ingrasso (ultimi mesi del ciclo vita) per gli animali a ciclo di vita medio/lungo. Nel caso di applicazione parziale è obbligatorio specificarlo anche in fase di comunicazione.

Il presente standard può essere applicato da aziende singole (opzione 1) o da aziende associate (opzione 2) organizzate in filiera con un soggetto capofila (capofiliera) che si assume la responsabilità, verso l’organismo di controllo (ODC) e verso i clienti, della conformità del prodotto ai parametri previsti dal presente documento.

Lo standard si applica esclusivamente alla fase di allevamento ma può essere comunicato nell’etichetta del



prodotto finito attraverso il principio della chain of custody lungo la filiera. La conformità al presente standard del prodotto finito immesso in commercio per il consumatore può essere comunicata solo se viene adottato un approccio di chain of custody, ispirato alla norma ISO 22005 e/o all'etichettatura facoltativa delle carni bovine ai sensi del Reg. (CE) n. 1760/2000 e del D.M. 16/01/2015, in grado di assicurare la provenienza degli animali da allevamenti sostenibili.

Gli allevamenti aderenti al presente standard hanno l'obbligo di gestire l'intero allevamento in conformità allo stesso (allevamento dedicato).

3. Periodo minimo di allevamento

Il periodo di accrescimento presso l'azienda di allevamento aderente al presente standard, fino alla macellazione, non può essere inferiore a 6 mesi consecutivi per la produzione di carne di bovino adulto o di vitello.

4. Definizioni

Standard: rappresenta la norma di riferimento per la filiera contenente requisiti e prescrizioni, a livello di processo e di prodotto, per ottenere il certificato di conformità.

Filiera: in senso lato, l'insieme articolato (anche detto "rete" o "sistema") che comprende gli operatori che contribuiscono alla realizzazione del bene e le principali attività (ed i loro principali flussi materiali e informativi), le tecnologie, le risorse e le organizzazioni che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto finito.

Certificato di conformità: atto formale mediante il quale l'ODC scelto attesta la conformità del prodotto ad una norma/standard di riferimento.

Sostenibilità: capacità di mantenere la continuità a lungo termine dell'ambiente e delle attività umane nei loro aspetti socio-economici, istituzionali, ambientali e produttivi (vedi standard SR-10 di IQNet).



Figura 2: i tre pilastri della sostenibilità: economica, sociale ed ambientale.

Tracciabilità: capacità di ricostruire la storia e la movimentazione di un prodotto attraverso una o più fasi del processo produttivo. La rintracciabilità deve consentire di dimostrare che un lotto di prodotto finito (o semilavorato o materia prima) proviene da aziende agricole e operatori aderenti al presente standard. Secondo la norma ISO 22005 la tracciabilità è la capacità di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo di un prodotto alimentare o mangimistico attraverso specifiche fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

Bilancio di massa: attività finalizzate alla verifica, mediante comparazione, della compatibilità dei flussi materiali in ingresso ed in uscita del sistema di rintracciabilità (per la produzione primaria è preferibile utilizzare il termine "resa produttiva").

LCA: acronimo di Life Cycle Assessment, consiste in un metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un prodotto/processo/attività lungo l'intero ciclo di vita, dalla pre-produzione (estrazione e produzione dei materiali), produzione, distribuzione, uso (quindi anche riuso e manutenzione), riciclaggio e dismissione finale (con un approccio cosiddetto "from cradle to grave").

Capofiliera: soggetto che richiede la certificazione e che si assume la responsabilità di garantire nel tempo il rispetto al presente standard. Il capofiliera ha la responsabilità di coordinare tutta la filiera coinvolta nella produzione del prodotto conforme al presente standard fino a dove cessa la sua responsabilità (es. conferimento al cliente).

Benessere animale: lo stato di un animale in riferimento ai suoi tentativi / capacità di adattarsi all'ambiente nel quale viene cresciuto.

Farmaco: ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative e profilattiche



delle malattie animali oppure ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere usata sull'animale o somministrata all'animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante una azione farmacologica, immunologica o metabolica oppure di stabilire una diagnosi medica (art. 1 D. Lgs. 193/2006).

Antibiotico: agente antimicrobico prodotto o derivato da un microrganismo, che distrugge o inibisce la crescita di altri microrganismi (Reg. (CE) n. 1831/2003). Sono ricompresi gli antibiotici iniettabili e somministrabili per via orale. Sono ricompresi in questa classe i sulfamidici e i chemioterapici.

Utilizzo responsabile del farmaco: applicazione di una procedura di gestione del farmaco (antibiotici e antimicrobici) volta a minimizzarne l'uso in condizioni di estrema necessità, dopo le valutazioni del caso, e optando fra farmaci a minor impatto.

5. Requisiti valorizzanti obbligatori

I requisiti valorizzanti obbligatori sono aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente; sono considerati requisiti essenziali, oggetto di valutazione in autocontrollo e verifica da parte dell'organismo di certificazione. Devono essere rispettati dall'operatore che richiede la certificazione per ottenere e mantenere in vigore la certificazione.

I requisiti valorizzanti obbligatori sono:

1. Coltivazione degli alimenti zootecnici autoprodotti secondo sistemi/tecniche agronomiche volte a ridurre l'impatto ambientale: produzione biologica, sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), sistema di qualità "Qualità Verificata" (QV) o altri sistemi di qualità nazionali o regionali che prevedono l'applicazione di disciplinari di produzione integrata. In assenza della certificazione rispetto ai succitati schemi, l'ODC ed il capofiliera (nel caso di opzione 2) dovrà verificare il rispetto dei requisiti previsti dal metodo di produzione biologica o il rispetto delle tecniche agronomiche previste dai disciplinari di produzione integrata nazionali o regionali.
2. Adozione di un sistema di gestione dell'alimentazione che preveda:
 - tecnico alimentarista (diploma o laurea in ambito zootecnico);
 - analisi qualitative igienico sanitarie sugli alimenti definite dall'alimentarista;
 - protocollo alimentare per le diverse fasi di allevamento.
3. Rispetto delle caratteristiche qualitative degli alimenti zootecnici definite nel capitolo 6 Tecniche di alimentazione.
4. Benessere animale valutato secondo Sistemi di valutazione del benessere animale riconosciuti dallo Stato Membro (es. Classyfarm) con punteggio minimo 70 %.
5. Biosicurezza valutata secondo Sistemi di valutazione del benessere animale riconosciuti dallo Stato Membro (es. Classyfarm) con punteggio minimo 55 %.
6. Gestione responsabile del farmaco secondo i requisiti definiti al capitolo 7.
7. Calcolo e valutazione dei consumi di antibiotico (Defined Daily Doses for animals – DDDvet) su base annua e conseguente definizione delle eventuali azioni di miglioramento. Il calcolo del consumo dell'antibiotico verrà fatto avvalendosi del "cruscotto" aziendale predisposto dal sistema "VETINFO". Le azioni di miglioramento devono essere obbligatoriamente definite dalle aziende singole (opzione 1) o dal capofiliera (opzione 2) in presenza di colore rosso del "cruscotto" in "VETINFO"; negli altri casi tale definizione è facoltativa.
8. Adozione di misure valorizzanti in relazione alla gestione dei reflui: con suolo nudo interrimento dei reflui zootecnici sul 100 % della superficie entro le 12 ore dalla distribuzione; distribuzione dei liquami o digestati a raso o con interrimento localizzato su terreni coperti da vegetazione; distribuzione dei liquami o digestati (frazione liquida) in pre-semina (30 giorni prima della semina).
9. Valutazione dell'impatto ambientale della fase di produzione primaria, secondo metodologia LCA definita al capitolo 8, in fase di prima certificazione e successivamente con frequenza triennale.
10. Adozione di azioni in grado di assicurare il miglioramento di almeno due categorie di impatto ambientale nell'arco di ciascun triennio di validità del certificato.
11. Applicazione di almeno 2 requisiti valorizzanti facoltativi (fra quelli definiti al capitolo 9 Requisiti valorizzanti facoltativi) ogni anno, fino a raggiungere almeno il 50% dei miglioramenti previsti dai requisiti valorizzanti facoltativi.
12. Per le aziende famigliari senza dipendenti presenza di autodichiarazione comprensiva almeno dei seguenti punti:
 - uso dispositivi di sicurezza (es. maschera e filtri adeguati per trattamenti antiparassitari);
 - uso di macchine e attrezzature a norma (es. trattore con sistemi anti ribaltamento, trattore con



913589b5



- cinture di sicurezza, cinghie, ventole, marmitta e altre parti meccaniche in movimento protette);
- dichiarazione di conformità impianto elettrico (dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore (art. 2 del d.p.r. 462/01) ai sensi del d.m. 37/08).

Oltre agli aspetti obbligatori di cui sopra, le aziende senza dipendenti devono prevedere:

- presenza cassetta di pronto soccorso;
 - fosse e pozzetti liquami aperte adeguatamente protette da recinzione;
 - deposito di gasolio conforme (copertura + messa a terra + bacino raccolta + marchio CE);
 - presenza di estintori in prossimità del deposito di gasolio;
 - vasche insilate con parapetto (> 2 metri di altezza) o silos orizzontali riempiti sino ad un massimo di 20 cm dal bordo superiore.
13. Tutte le aziende, con o senza operai, che aderiscono in forma associata o singola, si impegnano almeno una volta all'anno a partecipare ad attività formative riguardanti la tutela, la salute e la sicurezza dei lavoratori.
14. Il capofiliera organizza, almeno una volta all'anno, iniziative di informazione / formazione rivolte agli allevatori volte ad implementare conoscenza e consapevolezza dei temi trattati dal presente standard. Il personale degli operatori che aderiscono in forma singola partecipano ad almeno un corso di formazione / anno negli ambiti obbligatori previsti dal presente standard (responsabilità sociale, sostenibilità ambientale, benessere animale, uso responsabile del farmaco, gestione agronomica dei terreni secondo il metodo di produzione biologica o le tecniche di produzione integrata, ecc.).
15. Adozione di un sistema di rintracciabilità con approccio di chain of custody, ispirato alla norma ISO 22005 e/o all'etichettatura facoltativa delle carni bovine ai sensi del Reg. (CE) n. 1760/2000 e del D.M. 16/01/2015 dalla fase di allevamento al prodotto finito. Il sistema di rintracciabilità deve assicurare pertanto la riferibilità di ciascun prodotto finito identificato in accordo al presente standard agli allevamenti certificati ¹.
16. Adozione di un sistema di gestione volto a dimostrare la conformità ai requisiti del presente standard secondo i requisiti definiti al capitolo 10.

6. Tecniche di alimentazione

6.1 Bovino adulto

Razione alimentare composta da ingredienti autoprodotti o di origine nazionale o europea ² in misura non inferiore al 60% sulla sostanza secca.

6.2 Vitello

Il 100% di mais, insilati di graminacee/cereali e prodotti lattiero-caseari e derivati destinati all'alimentazione dei vitelli deve essere autoprodotta o di origine nazionale o europea.

7. Gestione responsabile del farmaco: criteri per la definizione della procedura aziendale

L'organizzazione richiedente deve implementare una procedura di gestione responsabile del farmaco, coerente con i seguenti documenti scientifici:

1. Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020;
2. Report ESVAC - Sales of veterinary antimicrobial agents in 30 European countries in 2015;
3. Biosicurezza e uso corretto e razionale degli antibiotici in zootecnia del Ministero della Salute;
4. Linee Guida europee sull'uso prudente degli antibiotici in medicina veterinaria.

La procedura di cui sopra deve prevedere una classificazione degli antibiotici allineata con quanto descritto nell'allegato 5 del Report ESVAC, prevedendo una classificazione degli antimicrobici in 3 categorie:

- categoria 1: antimicrobici ritenuti non critici / impattanti secondo i documenti scientifici presi come

¹ Deve essere adottato un sistema di rintracciabilità che permetta l'identificazione e la tracciabilità degli animali e dei prodotti ottenuti, in tutte le fasi della filiera. Il sistema di tracciabilità adottato deve altresì tracciare gli elementi funzionali a dimostrare la conformità al presente standard (alimenti zootecnici, animali, trattamenti veterinari, interventi antiparassitari). L'allevamento deve essere dedicato alla produzione secondo i requisiti del presente standard. In ogni fase della produzione (allevamento, trasporto bestiame, macellazione, sezionamento, produzione, confezionamento, trasporto) deve valere il principio della segregazione fisica del prodotto sostenibile rispetto al prodotto "convenzionale", per evitare la mescolanza del prodotto che possiede i requisiti di sostenibilità da quello che non li possiede.

² Il requisito di origine può essere dimostrato attraverso certificazione accreditata di origine (es. ISO 22005) o attraverso dichiarazione dei documenti ufficiali da parte del fornitore o attraverso autoproduzione o attraverso acquisto diretto e documentato da aziende agricole.



913589b5



riferimento;

- categoria 2: antimicrobici ritenuti mediamente critici / impattanti secondo i documenti scientifici presi come riferimento;
- categoria 3: antimicrobici ritenuti altamente critici / impattanti secondo i documenti scientifici presi come riferimento.

È ammessa la possibilità di unificare la classificazione e la gestione dei farmaci di categoria 1 e 2.

La procedura deve descrivere le modalità, i criteri, le casistiche, le evidenze oggettive che portano all'utilizzo dei farmaci delle diverse categorie.

In caso di utilizzo di farmaci di categoria 3 devono essere previsti test di laboratorio (antibiogrammi o altro) in grado di dare evidenza oggettiva della necessità imprescindibile di utilizzare antimicrobici di questa categoria; nel caso in cui non sussistano i presupposti temporali per attendere i risultati dei test, questi devono in ogni caso essere effettuati e fungere da comprova dell'adeguatezza della scelta terapeutica effettuata.

In tutti i casi di utilizzo di antimicrobici di qualsiasi categoria, la procedura deve prevedere per ogni trattamento antimicrobico effettuato, la registrazione di:

- sintomatologia;
- diagnosi presunta (in caso di utilizzo di farmaci di categoria 1 e 2) o confermata da test di laboratorio (nel caso di utilizzo di antimicrobici di categoria 3);
- dati storici aziendali che supportino in maniera oggettiva la scelta terapeutica;
- analisi di laboratorio, antibiogrammi o equivalenti, nel caso di utilizzo di antimicrobici di categoria 3;
- a livello opzionale analisi di laboratorio, antibiogrammi o equivalenti, nel caso di utilizzo di antimicrobici di categoria 1 e 2;
- posologia;
- verifica dei risultati ottenuti con la terapia.

Nell'ottica di una gestione responsabile del farmaco l'azienda deve definire sulla base di quali criteri debbano essere utilizzati gli antimicrobici in conformità con quanto descritto nelle linee guida di riferimento.

A titolo di esempio si riportano alcuni concetti espressi nelle linee guida stesse:

- a) l'uso degli antibiotici dovrebbe essere sempre basato sull'antibiogramma effettuato dai batteri isolati dall'animale oggetto della terapia. Se ciò non è possibile, la terapia deve essere basata su informazioni anamnestiche (precedenti informazioni di sensibilità degli agenti patogeni già isolati in azienda) ed epidemiologiche locali sulla sensibilità dei batteri responsabili della malattia;
- b) gli antibiotici che non vengono utilizzati in medicina umana dovrebbero essere quelli di prima scelta, rispetto a molecole della stessa classe usate in medicina umana. Antibiotici critici per la salute pubblica quali le cefalosporine di 3° e 4° generazione e i (fluoro) chinoloni dovrebbero essere utilizzati solo in base ai risultati dell'antibiogramma e utilizzati solo in situazioni che hanno risposto negativamente o se si ritiene, sulla base di dati pregressi sulla sensibilità degli agenti causali in allevamento, che possano non rispondere a terapie con altri antibiotici;
- c) va usato sempre l'antibiotico a spettro più stretto e con la più alta efficacia in vitro nei confronti della specifica specie batterica per minimizzare l'esposizione di popolazioni batteriche non target all'antibiotico;
- d) i veterinari (e le organizzazioni certificate a fronte del presente standard) dovrebbero concentrare i propri sforzi sulla fornitura di assistenza ai clienti attraverso adeguati programmi di management aziendale, immunizzazione, gestione delle poste, selezione genetica e programmi nutrizionali in grado di consentire la riduzione dell'incidenza delle malattie e la conseguente necessità di utilizzare antibiotici.

8. Valutazione degli impatti ambientali

La valutazione dell'impatto ambientale riguarda la fase di produzione primaria e deve essere effettuato in conformità alle norme UNI EN ISO 14040 e UNI EN ISO 14044 (in versione corrente) per 1 kg di animale vivo. L'impatto ambientale deve essere calcolato rispetto agli impatti ambientali significativi per le seguenti categorie di impatto ambientale:

- a) cambiamento climatico;
- b) l'acidificazione;
- c) eutrofizzazione delle acque;
- d) uso di risorse fossili;
- e) uso dell'acqua (limitatamente alle aziende che effettuano irrigazione).



913589b5



La valutazione dell'impatto ambientale in allevamento, formalizzata in uno studio di LCA, deve essere effettuata per la prima volta in fase di prima certificazione e successivamente ogni tre anni.

Ai fini dello studio di LCA devono essere considerati i dati³ relativi all'anno solare precedente, nei casi in cui la fase di ingrasso e allevamento supera 1 anno, mentre nei casi in cui la fase di ingrasso è inferiore ad 1 anno, sarà necessario considerare unicamente i mesi di ingrasso dell'animale⁴.

I confini dello studio di LCA devono essere "from cradle to grave", cioè dall'approvvigionamento e produzione delle materie prime fino al cancello dell'allevamento, tenendo conto delle seguenti fasi:

1. Fase di produzione degli alimenti zootecnici:
 - a. per i mangimi e foraggi autoprodotti:
 - produzione semi;
 - lavorazione agricola (uso di carburante agricolo);
 - eventuale consumo di acqua e di altre fonti energetiche (es. elettricità);
 - uso di fitofarmaci (considerare produzione e utilizzo);
 - fertilizzanti acquistati e autoprodotti (considerare produzione e utilizzo);
 - produzione e consumo di materiali ausiliari.
 - b. per i mangimi, integratori e foraggi acquistati:
 - acquisto alimenti zootecnici;
 - provenienza degli stessi.
2. Fase di allevamento:
 - numero di animali allevati nel periodo di riferimento degli animali allevati;
 - numero di animali acquistati e provenienza;
 - peso degli animali allevati;
 - consumo di acqua ed energia (inclusa l'autoproduzione di energia);
 - consumo di materiali ausiliari (per gestione stalla e animali);
 - gestione della stalla (inclusa digestione e ruminazione degli animali);
 - produzione di rifiuti;
 - gestione letame/liquami;
 - uso di farmaci.

Lo studio di LCA deve contenere una sezione conclusiva indicante i punti critici emersi dall'analisi del ciclo di vita e una proposta di azioni di miglioramento che vadano ad incidere sulle due categorie di indicatori identificati. Gli studi successivi dovranno misurare e confrontare i risultati degli indicatori analizzati.

Sulla base dell'esito di tale studio di LCA devono essere definite, dall'operatore in opzione 1 o dal capofiliera nel caso di opzione 2, le azioni finalizzate al miglioramento di almeno due categorie di impatto ambientale.

9. Requisiti valorizzanti facoltativi

I requisiti valorizzanti facoltativi sono aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente; sono definiti facoltativi in quanto l'operatore ha la facoltà di scegliere quali applicare, tenendo conto che all'atto dell'adesione allo standard e negli anni successivi è obbligato a garantire la conformità di almeno 2 di essi al fine di ottenere o mantenere la certificazione.

I requisiti valorizzanti facoltativi sono:

1. impiego di sistemi di irrigazione ad alta efficienza (a goccia, pivot ad alta efficienza) su almeno il 20 % della superficie agricola utilizzata (SAU);
2. impiego di abbeveratoi antispreco;
3. impiego di energia da fonti rinnovabili;
4. impiego di reflui zootecnici o digestato per le concimazioni con colture in atto per almeno il 20 % della SAU;
5. interrimento dei reflui zootecnici sul 100 % della superficie entro le 6 ore dalla distribuzione;
6. copertura delle vasche di stoccaggio dei reflui zootecnici (es. concimaie, vasconi, etc.);

³ Nel caso di certificazione in opzione 2, devono essere raccolti i dati rilevanti, tramite opportuni strumenti, su un numero di aziende agricole aderenti pari ad almeno la radice quadrata dei cluster omogenei, approssimata per eccesso (al numero intero superiore più vicino).

⁴ Questa modalità di identificazione dei confini temporali dell'analisi si applica sia per quanto riguarda il primo studio che per le revisioni triennali successive.



7. digestione anaerobica attraverso impianti di produzione di biogas;
8. ventilazione con destratificatori sulla concimaia coperta;
9. separazione liquido – solido dei reflui tramite l'impiego di separatori;
10. impiego di stabilizzatori dell'azoto con conseguente riduzione del dilavamento;
11. impiego di additivi tecnologici e fitogenici per diminuire la produzione di gas serra (es. ammoniaca e metano);
12. limitatamente al bovino adulto: somministrazione di diete a ridotto utilizzo di insilati (di pianta intera di mais o altri cereali), fino al 35 % della sostanza secca della razione;
13. impiego di integratori o additivi nell'alimentazione degli animali, la cui efficacia sia scientificamente comprovata;
14. limitatamente al bovino adulto: ottimizzazione del contenuto proteico della dieta che deve essere distribuito tenendo conto di almeno 3 fasi di accrescimento (arrivo, ingrasso e finissaggio) in base allo stato evolutivo dell'animale;
15. limitatamente al vitello: somministrazione di una dieta che preveda prodotti lattiero-caseari e prodotti derivati non inferiore a 140 kg di sostanza secca durante l'intero ciclo di allevamento;
16. limitatamente al vitello: somministrazione di una dieta che preveda prodotti lattiero-caseari e prodotti derivati in percentuale non inferiore al 70% sulla sostanza secca della formula del latte da ricostituire (razione giornaliera);
17. uso di macchine o attrezzature di precisione negli interventi agronomici o di difesa delle piante (concimazione, diserbo, trattamenti fitosanitari);
18. rispetto dei requisiti di difesa fitosanitaria previsti dai disciplinari di produzione integrata applicabili nel territorio in cui è ubicata l'azienda;
19. sistemi di pulizia automatici dei reflui zootecnici nei box di allevamento;
20. gestione del microclima in stalla (presenza di sistemi di raffrescamento, arieggiamento e ombreggiamento);
21. presenza di locali di quarantena dedicati e separati dalle stalle di ingrasso;
22. adesione ad almeno un intervento agro-climatico-ambientale (ACA) previsto dal Piano strategico nazionale PAC 2023-2027 di riferimento nel territorio in cui è ubicata l'azienda;
23. pascolamento dei bovini (rapporto 0,1 UBA/ettaro).

10. Sistema di gestione e controllo

Gli operatori che intendono applicare il presente standard devono adottare un apposito sistema di gestione volto a dimostrare la conformità ai requisiti del presente standard, anche sulla base della documentazione prevista dalla normativa vigente (PUA, registro trattamenti, quaderno di campagna, ecc.).

Il sistema di gestione deve prevedere almeno tutti i requisiti sotto riportati.

I requisiti identificati da (*) non sono applicabili nel caso di certificazione in opzione 1:

1. identificazione del soggetto capofiliera, che si assume la responsabilità di assicurare la conformità al presente standard da parte di tutti gli operatori associati; (*)
2. qualifica operatori della filiera in grado di rispettare tutti i requisiti definiti dallo standard; (*)
3. definizione accordi di filiera che riepilogano i requisiti oggetto di certificazione e la procedura adottata per la gestione delle non conformità; (*)
4. responsabilità della direzione dell'organizzazione richiedente;
5. controllo dei documenti e dei dati a supporto dei requisiti di certificazione. Devono essere definiti anche tempi e modalità di archiviazione; (*)
6. applicazione di un piano di verifica e controlli analitici finalizzato ad accertare il mantenimento dei requisiti oggetto di certificazione (audit interni e analisi). Le attività di auditing sugli operatori di filiera sono in capo all'organizzazione richiedente e devono essere effettuate sul 100 % degli operatori / anno in fase di qualifica e sul 100 % degli operatori / anno in occasione degli anni successivi. Per i richiedenti in forma singola è richiesta una autovalutazione almeno annuale su tutti i requisiti previsti dal presente standard;
7. gestione del prodotto non conforme;
8. azioni correttive e preventive;
9. riesame della direzione; (*)
10. formazione: tutti gli operatori della filiera dovranno essere formati sulla tematica della sostenibilità. La formazione dovrà essere prevista, per i differenti livelli della filiera, almeno per le figure chiave, registrata (docente, partecipanti e firme, argomenti trattati, data, durata) e dovrà come minimo coprire i



913589b5



temi oggetto della presente certificazione (es: responsabilità sociale, sostenibilità ambientale, benessere animale, uso responsabile del farmaco, gestione agronomica dei terreni secondo il metodo di produzione biologica o le tecniche di produzione integrata, ecc.). Tale formazione dovrà essere effettuata prima del rilascio della certificazione e successivamente con cadenza almeno quinquennale e dovrà comunque essere fatta in occasione di assunzione/variazione mansione delle figure chiave coinvolte;

11. gestione dei reclami: il capofiliera o il singolo operatore, devono definire una procedura di gestione dei reclami che coinvolga tutti gli operatori di filiera (allevamenti, macelli, strutture di trasformazione). La procedura deve essere trasparente e assicurare che i reclami vengano correttamente gestiti a tutti i livelli della filiera. Eventuali reclami da soggetti pubblici o privati che dovessero essere formalizzati a carico degli operatori della filiera devono essere correttamente registrati e gestiti in tempi congrui;
12. monitoraggio di impatto ambientale, studio di LCA, azioni di miglioramento.

11. Dichiarazione di sostenibilità

Ogni partita commerciale di prodotto che rispetta i requisiti del presente standard deve essere accompagnata da una dichiarazione di sostenibilità che faccia riferimento esplicito al presente standard ed al relativo certificato di conformità in vigore. Tale dichiarazione di sostenibilità può essere emessa in formato cartaceo o digitale.

12. Etichettatura

La carne di bovino adulto e la carne di vitello prodotta in conformità al presente standard può essere identificata dalle seguenti diciture riportate nell'etichetta del prodotto:

- a) “carne di bovino adulto da allevamenti sostenibili” o “carne di vitello da allevamenti sostenibili”, quando l'intero ciclo di vita dell'animale avviene nell'allevamento certificato ai sensi del presente standard;
- b) “carne di bovino adulto da allevamenti sostenibili per almeno 6 mesi” o “carne di vitello da allevamenti sostenibili per almeno 6 mesi”, nel caso in cui gli animali vengono allevati in conformità al presente standard per almeno 6 mesi.



913589b5

